CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI BENI ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI E DI IMMAGINI DIGITALI E/O SU STAMPA FOTOGRAFICA CONSERVATE NEL "MUSEO DEI BRETTI E DEGLI ENOTRI" E NEGLI ISTITUTI AFFERENTI

Il presente contratto relativo alla concessione di diritti di produzione di beni artistici ed archeologici e di immagini digitali e/o su stampa fotografica viene sottoscritto in Cosenza in data

Tra

Museo dei Brettii e degli Enotri (di seguito Museo) con sede in Cosenza salita Sant'Agostino, in persona del

e

Philocalos s.r.l.s. con sede legale in Cosenza alla via V. Accattatis n. 51, e sede operativa in Cosenza presso il "Cosenza Open Incubator" – incubatore di imprese culturali e turistiche dell'Università della Calabria, traversa San Tommaso presso Quartiere Santa Lucia, 87100 Cosenza, PI/CF 03915290781 (di seguito Philocalos) in persona dell'amministratore Elettivo Giuseppe Secondo

(Di seguito parti)

Premesso

- Che Philocalos è una società che si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e archeologico nazionale attraverso la realizzazione di riproduzioni fedeli di gioielli e reperti antichi e archeologici, anche attraverso la ideazione, sviluppo, produzione e vendita di oggetti di gioielleria con tecniche tradizionali e con l'ausilio di metodologie innovative, anche attraverso lo sviluppo di processi di lavorazione mediante l'utilizzo di disegno, scansione e stampa 3d, numerati e su cui verrà apposto il marchio Philocalos.
- Che Philocalos è stata costituita nell'ambito del progetto Cosenza Open Incubator, CUP H29J21001340001, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura;
- Che il Museo dei Brettii e degli Enotri è Museo civico del Comune di Cosenza.
- Che il Museo compie le proprie attività riguardante funzioni amministrative, logistiche, scientifiche e culturali secondo un regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 26 ottobre 2011.
- Che l'art. 2 comma 2 del succitato regolamento stabilisce che, oltre a perseguire la tutela e la salvaguardia dei beni, il Museo pone attenzione agli interventi di valorizzazione e di promozione culturale in quanto generatori di una pluralità di funzioni, da quella educativa a quella ricreativa, da quella sociale a quella economica.
- Che l'art. 2 comma 4 del succitato regolamento stabilisce che il Museo, con autonomia scientifica e di progettazione culturale, persegue la valorizzazione e la promozione culturale dei beni in suo possesso, anche attraverso l'attivazione di progetti di studio scientifico diffondendo i risultati della

propria attività con pubblicazioni, mostre ed altro. Adottando inoltre iniziative di promozione culturale ed educazione, offrendo servizi e attività diversificate per promuovere il senso di appartenenza, l'educazione alla conoscenza e il rispetto del patrimonio culturale.

- Che Philocalos ha competenze:
- nello studio di reperti antichi e archeologici attraverso tecniche di analisi avanzate ed innovative;
- nella produzione e vendita di copie digitali di oggetti di interesse artistico e archeologico;
- nella divulgazione dei risultati di studi relativi ai seguenti ambiti: oreficeria antica, gemmologia, archeometria e diagnostica di beni culturali, archeologia, restauro, fisica, chimica, geologia, ricerca scientifica, restauro di opere d' arte, restauro di reperti archeologici-attività' di diagnostica di beni culturali.
- Che Philocalos, al fine di tutelare la propria idea imprenditoriale, le proprie competenze, il proprio know how e l'avviamento, dalla concorrenza sleale che potrebbe verificarsi attraverso la richiesta al Museo, da parte di terzi, di ulteriori concessioni finalizzati a replicare l'idea di Philocalos, attraverso la produzione degli stessi gioielli o differenti da quelli scelti da Philocalos, o ancora, prodotti con utilizzo diverso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: suppellettili, oggettistica, riproduzione a stampa su carta, tessuti e altro, bomboniere e quant'altro possa essere prodotto da terzi che possa richiamare i beni artistici e archeologici presenti nel Museo) avrà la concessione in via esclusiva, del diritto di riprodurre beni artistici e archeologici, sotto la tutela museale, per la realizzazione e commercializzazione dei gioielli riprodotti, secondo i termini e le condizioni del presente accordo.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

1.- Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2.- Concessione di diritti

Il Museo concede in via esclusiva a Philocalos, che accetta, il diritto di riprodurre alcuni beni artistici e archeologici del Museo, siano esse opere materiali o riprodotte su immagini digitali e/o su stampa fotografica, selezionate di comune accordo tra le Parti e specificatamente elencati nell'Allegato 1 del presente contratto, con ampia e discrezionale facoltà da parte di Philocalos, secondo quanto di seguito verrà specificato, di sfruttamento di tali diritti, nelle forme e con le modalità commerciali ritenute più opportune (di seguito "Concessione").

L'Allegato n. 1 è da intendersi aperto, per cui potranno essere inserite in elenco nuovi beni artistici e archeologici da riprodurre, di comune accordo con il Museo.

- 2.1- La Concessione di cui al punto 2 comprende i seguenti diritti:
- la Concessione a Philocalos, in via esclusiva, del diritto di riprodurre a fini commerciali i beni artistici e archeologici materiali, o riprodotti su immagini digitali e/o su stampa fotografica del Museo.
- Il riconoscimento e/o comunque il trasferimento in capo a Philocalos della titolarità, a titolo definitivo, dei gioielli originati/riprodotti dai beni artistici e archeologici e con esso qualsiasi diritto

di utilizzazione, come stabilito nel presente contratto, nonché di ogni diritto di proprietà intellettuale che ne deriva, con facoltà per Philocalos di disporne a favore di terzi.

- Il Museo riconosce in capo a Philocalos, unitamente alla dicitura di legge (Su concessione del Museo dei Brettii e degli Enotri del Comune di Cosenza), la titolarità del diritto di apporre sui gioielli riprodotti il marchio "Philocalos".
- 2.2.- Libero accesso da parte dei soci/esperti di Philocalos, all'opera da riprodurre e/o consegna delle opere materiali, se possibile, o riprodotte su immagini digitali e/o su stampa fotografica.
- 2.3- In esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto, il Museo si impegna a mettere a disposizione di Philocalos, le immagini delle opere da riprodurre e a dare accesso nei locali dove le opere sono conservate ai tecnici/soci di Philocalos.
- 2.4- Una volta riprodotte, le opere saranno numerate, verrà apposta la dicitura di cui al punto 2.1 (Su concessione del del Museo dei Brettii e degli Enotri del Comune di Cosenza) e il marchio Philocalos e saranno commercializzate da Philocalos attraverso ogni mezzo (negozio fisico, on line ecc).

3.- Dichiarazioni e Garanzie del Museo

Il Museo dichiara e garantisce a Philocalos quanto segue:

- di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità e/o disponibilità di ogni diritto comunque esistente sulla riproduzione, per fini commerciali, dei beni artistici ed archeologici prescelti;
- che non sussiste nessun vincolo di legge e/o contrattuale e/o di natura amministrativa e/o nessun diritto di terzi sulle opere d'arte da riprodurre e più in generale di utilizzazione e sfruttamento delle opere riprodotte da Philocalos, conformemente ai diritti concessi e agli usi, ai sensi del presente Accordo.
- Di non aver compiuto prima d'ora alcun atto che possa limitare l'esercizio o il pacifico godimento da parte di Philocalos dei diritti sulla riproduzione, per fini commerciali, dei beni artistici e archeologici prescelti.

4.- Titolarità delle dei beni artistici e archeologici riprodotti

Senza pregiudizio di quanto previsto nel presente Accordo, il Museo prende atto e accetta che tutti i diritti relativi ai gioielli riprodotti dalle opere d'arte museali, nasceranno e rimarranno in capo a Philocalos.

Philocalos sarà pertanto l'esclusivo titolare delle riproduzioni dei beni artistici e archeologici, senza limitazione territoriale, limitato soltanto dalle clausole del presente contratto.

5.- Divulgazione e promozione

- Che Philocalos e il Museo, in collaborazione/partnership e per la durata del contratto contribuiranno alla promozione di interventi condivisi aventi ad oggetto la divulgazione e promozione dei propri beni in forma congiunta (il prodotto e beni artistici e archeologici museali per Philocalos; i propri beni artistici e archeologici e il prodotto di Philocalos per il Museo) in fiere nazionali e internazionali, attraverso articoli on line e cartacei, interviste e in ogni ulteriore ambito comunicativo non espressamente indicato nel presente contratto.

La promozione verrà attuata anche attraverso corner espositivi allestiti nel Museo e all'interno dello stesso dei gioielli realizzati da Philocalos.

- A tale fine, Philocalos metterà a disposizione del Museo alcuni pezzi dei gioielli realizzati, previamente concordate tra le parti, che non si pongano, comunque, in concorrenza con lo scopo del presente Contratto e dell'attività di Philocalos.
- Philocalos e il Museo si impegnano alla divulgazione dei risultati ottenuti dallo studio preliminare dei beni artistici ed archeologici oggetto di riproduzione e nella promozione di entrambe le attività, ciascuno attraverso i propri canali.
- Philocalos si impegna a fornire al Museo una copia digitale (2D e/o 3D del bene artistico o archeologico riprodotto) in modo che il bene possa essere messo a disposizione dei visitatori in modalità virtuale.
- Philocalos si impegna a fornire al Museo copie fisiche in modo che il bene riprodotto possa essere fisicamente usufruito dai visitatori del Museo.

6.- Corrispettivo

Viene pattuita per la concessione di cui al presente contratto e in forza dell'esclusiva e della partnership promozionale e divulgativa, stabilita tra le parti, una percentuale sugli utili realizzati da Philocalos del 3%.

A tale fine Philocalos presenterà annualmente la rendicontazione relativa alla vendita dei prodotti legali al presente contratto, al Museo.

Philocalos potrà vendere la riproduzione dell'opera d'arte secondo il prezzo da questa ritenuto più opportuno.

7.- Decorrenza e Durata

Il presente Contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per 5 anni, ritenuta la complessità del prodotto da realizzare e dalla partnership divulgativa e promozionale concordata di cui al punto 5, salvo rinnovo di comune accordo tra le parti.

8.- Disposizioni generali

L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente Contratto non potrà essere estesa alle restanti clausole.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo e ogni sua singola clausola sono state oggetto di specifica trattativa.

9.- Riservatezza

Tutte le informazioni contenute nel presente Contratto sono da intendersi di natura riservata.

10.- Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo è regolato dalle leggi italiane. Qualsiasi controversia dovesse derivare dal presente accordo, la competenza sarà dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cosenza.

Cosenza, lì